

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

INDICE DELLE CLAUSOLE

1. Oggetto del Contratto - Ambito di applicazione.
2. Offerte - Conclusione del Contratto.
3. Termine di Consegna.
4. Lay Out – Fondazioni.
5. Consegna.
6. Trasferimento della proprietà e Passaggio del rischio.
7. Collaudo Preliminare – Installazione – Collaudo Definitivo.
8. Personale di TRIA.
9. Garanzie.
10. Prezzo.
11. Modifiche del Contratto.
12. Clausola risolutiva espressa.
13. Forza maggiore.
14. Pezzi di Ricambio.
15. Comunicazioni fra le Parti.
16. Informazioni date dall'Acquirente al Venditore e loro proprietà, obbligo di riservatezza del Venditore.
17. Cessione del Contratto.
18. Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DEFINIZIONI

- Accettazione: è il momento in cui l'Acquirente dichiara di aver constatato la conformità del Prodotto al Contratto e consegue al Collaudo Definitivo.
- Acquirente: è la persona fisica o giuridica cui è fornito il Prodotto.
- Scheda di Collaudo: è il documento prodotto da TRIA, all'esito positivo del Collaudo Preliminare, che attesta la conformità del Prodotto al Contratto e l'assenza di vizi del Prodotto.
- Collaudo Definitivo: è la verifica del Prodotto, dopo l'Installazione, secondo le norme di collaudo standard di TRIA, in contraddittorio con l'Acquirente, che ha lo scopo di verificare la conformità del Prodotto e la sua Installazione al Contratto, nonché l'assenza di vizi e difetti del Prodotto.
- Collaudo Preliminare: è la verifica del Prodotto effettuata da TRIA, secondo le norme di collaudo standard di TRIA, al fine di verificare la conformità del Prodotto al Contratto e l'assenza di vizi del Prodotto.

| | |
|-------------------------|--|
| Condizioni Generali: | sono le presenti condizioni generali di vendita. |
| Condizioni Particolari: | sono le condizioni particolari della Fornitura indicate nell'Offerta. |
| Consegna: | è la data in cui il Prodotto è consegnato all'Acquirente. |
| Contratto: | è il contratto concluso dalle Parti che ha per oggetto la Fornitura, costituito dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed, eventualmente, dai Documenti Descrittivi e dalle Specifiche. |
| Documenti Descrittivi: | sono qualsiasi disegno, documento contenente informazioni tecniche relative alle caratteristiche del Prodotto ivi compresi disegni, schede tecniche e Lay Out. |
| Fondazioni | sono le fondazioni risultanti dal Lay-Out o dal Lay-Out modificato, secondo il caso. |
| Fornitura: | è l'oggetto del Contratto e, cioè la prestazione che TRIA deve rendere a favore dell'Acquirente in esecuzione del Contratto, e, se del caso l'Installazione. |
| Installazione: | è il montaggio e/o l'installazione del Prodotto presso l'Acquirente eseguito da TRIA. |
| Lay- Out: | è lo schema d'installazione del Prodotto, nel quale sono indicati gli ingombri e viene indicata una |

soluzione per il posizionamento degli equipaggiamenti ausiliari (armadi elettrici, centraline idrauliche, ecc.).

Manuali di Istruzione:

sono i manuali d'uso e di manutenzione del Prodotto, inclusi gli schemi elettrici ed idraulici, forniti da TRIA, le cui istruzioni l'Acquirente è tenuto ad osservare.

Offerta:

è l'offerta di Fornitura predisposta da TRIA, che contiene le Condizioni Particolari, cui sono allegati, se del caso, i Documenti Descrittivi e le Specifiche.

Offerta Sottoscritta:

è l'Offerta sottoscritta dall'Acquirente per conferma e per accettazione delle Condizioni Particolari e accettazione espressa delle Condizioni Generali ex art. 1341 Codice Civile, 2° comma.

TRIA:

è il soggetto che vende il Prodotto oggetto del Contratto e, cioè, TRIA S.p.A.

Parti:

sono TRIA e l'Acquirente.

Parti Difettose:

sono le parti del Prodotto in relazione alle quali l'Acquirente ha contestato l'esistenza di vizi e/o difetti, successivamente al Collaudo Definitivo, ma entro il periodo di garanzia di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali e i cui vizi e/o

| | |
|-----------------------|---|
| | difetti sono stati riconosciuti da TRIA. |
| Penale: | è la penale per il ritardo nella Consegna prevista dall'art. 3.2. delle presenti Condizioni Generali. |
| Personale di TRIA: | è il personale di cui TRIA si avvale per l'esecuzione del Contratto. |
| Pezzi di Ricambio: | sono i pezzi di ricambio originali del Prodotto fabbricati esclusivamente da TRIA. |
| Prezzo: | è il corrispettivo della Fornitura concordato tra le Parti. |
| Prodotto: | sono le macchine, parti di macchina, componenti, linee produttive, impianti e in generale i beni che TRIA si è impegnata a fornire all'Acquirente in esecuzione del Contratto, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nei Documenti Descrittivi ed eventualmente nelle Specifiche. |
| Riserva di Proprietà: | è la riserva di proprietà a favore di TRIA, di cui all'art. 6.2. delle Condizioni Generali. |
| Specifiche: | sono le descrizioni analitiche del Prodotto che definiscono le obbligazioni specifiche di TRIA rispetto alla Fornitura. |
| Termine di Consegna: | è il termine previsto dal Contratto per la Consegna del Prodotto. |

Verbale di Collaudo

è il resoconto scritto che deve essere redatto contestualmente all'esecuzione delle operazioni di Collaudo Definitivo.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 TRIA vende all'Acquirente il Prodotto e fornisce i servizi accessori descritti nell'Offerta e, se presenti, nei Documenti Descrittivi e nelle Specifiche.
- 1.2 Le Condizioni Generali si applicano a qualsiasi ordine, Offerta e a tutti i Contratti stipulati da TRIA aventi ad oggetto la vendita del Prodotto, per quanto non derogate per iscritto dalle Parti.
Qualsiasi comportamento, anche reiterato, di una delle Parti che non corrisponda ad alcuna o più delle disposizioni del Contratto e che sia tollerato dall'altra Parte, non potrà essere interpretato come modifica del Contratto e pregiudicare il diritto dell'altra Parte di chiederne l'esecuzione.
- 1.3 L'eventuale invalidità o inefficacia parziale di una clausola del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intera clausola e l'invalidità o l'inefficacia di singole clausole non comportano l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

2. OFFERTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1. Le Offerte di TRIA sono valide solo se formulate per iscritto e per il periodo ivi indicato ovvero, in mancanza di detta indicazione, per il periodo di sessanta (60) giorni dal loro invio.
- 2.2. Il Contratto si conclude nel momento in cui TRIA riceve dall'Acquirente l'Offerta Sottoscritta.
- 2.3. Il Contratto annulla e sostituisce tutte le precedenti intese, anche verbali, fra le Parti in relazione alla Fornitura.

3. TERMINE DI CONSEGNA

- 3.1. Il Termine di Consegna, salvo quando diversamente stabilito dal Contratto, è indicativo.
Salvi gli altri rimedi di legge, il Termine di Consegna è automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo dell'Acquirente:
- nel pagamento della quota di Prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto;

- nel comunicare i dati tecnici richiesti da TRIA all'Acquirente per lo sviluppo della Fornitura, ovvero qualsiasi altra informazione richiesta da TRIA ai fini dell'esecuzione del Contratto.

In caso di modifiche del Prodotto, convenute per iscritto tra le Parti successivamente alla data di conclusione del Contratto, il Termine di Consegna è automaticamente prorogato del periodo necessario per apportare tali modifiche.

3.2. In caso di mancato rispetto, per responsabilità di TRIA, del Termine di Consegna nel caso in cui sia espressamente pattuito come vincolante, l'Acquirente, dopo aver dimostrato di aver subito un danno a causa del comportamento di TRIA, ha diritto a titolo di risarcimento e tacitazione di qualsiasi altro diritto o pretesa, al pagamento di una Penale nella misura massima dello 0,5% del valore della parte di Fornitura consegnata in ritardo per ogni settimana di ritardo, a partire dalla terza settimana di ritardo dal Termine di Consegna; fermo che la Penale non può, comunque, superare il 3% del valore della parte di Fornitura consegnata in ritardo.

3.3. La ritardata Consegna di parti o componenti del Prodotto, quando ciò non escluda o impedisca il normale impiego del Prodotto, non è considerata come ritardo nella Consegna.

4. LAY-OUT - FONDAZIONI

4.1. Se previsto dal Contratto, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del Contratto, TRIA consegna all'Acquirente il Lay-Out.

4.2. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del Lay-Out, l'Acquirente deve comunicare a TRIA:

- a. la propria accettazione del Lay-Out, ovvero
- b. le eventuali osservazioni sul Lay-Out evidenziando gli eventuali limiti strutturali e/o dimensionali dello stabilimento dove l'Acquirente intende installare il Prodotto; in tale caso TRIA, ove possibile, provvede alla modifica del Lay-Out.

4.3. Decorso il termine di 5 (cinque) giorni senza che pervengano le eventuali osservazioni dell'Acquirente sul Lay-Out o sul Lay-Out modificato ovvero senza che pervenga l'accettazione del Lay-Out o del Lay-Out modificato, Tria sospenderà la lavorazione del Prodotto e il Termine di Consegna sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo dell'Acquirente nell'invio

delle sue eventuali osservazioni sul Lay-Out o sul Lay-Out modificato ovvero dell'accettazione del Lay-Out o del Lay-Out modificato.

Decorsi 30 giorni senza che siano pervenute le eventuali osservazioni dell'Acquirente sul Lay-Out o sul Lay-Out modificato ovvero senza che pervenga l'accettazione del Lay-Out o del Lay-Out modificato, TRIA potrà risolvere il Contratto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte dell'Acquirente, trattenendo gli acconti già versati dall'Acquirente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

- 4.4. Prima della Consegna, l'Acquirente realizza, a propria cura e spese, le Fondazioni. L'esecuzione delle Fondazioni è di esclusiva responsabilità dell'Acquirente, il quale deve comunicare a TRIA l'eventuale presenza di anomalie, vizi o difetti delle Fondazioni medesime.

L'Acquirente provvede altresì ad effettuare il collaudo delle Fondazioni secondo le indicazioni di TRIA, dando comunicazione a TRIA dell'avvenuto collaudo positivo delle Fondazioni.

5. CONSEGNA

- 5.1. La Consegna si intende franco fabbrica Tria (Cologno Monzese), ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari.

- 5.2. TRIA può consegnare l'intero Prodotto o solo parti di esso anticipatamente; in caso di consegna anticipata, TRIA conserva, sino al Termine di Consegna, il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire un nuovo Prodotto in sostituzione di altri non conformi già consegnati, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità del Prodotto.

- 5.3. L'Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna il Prodotto, anche in caso di Consegne parziali anticipate, ed anche quando il Prodotto sia consegnato prima del Termine di Consegna.

Qualora l'Acquirente abbia rifiutato di prendere in Consegna il Prodotto, per cause non imputabili a TRIA, l'Acquirente sopporta tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a TRIA sarà immediatamente esigibile.

6. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E PASSAGGIO DEL RISCHIO.

- 6.1. L'Acquirente acquista la proprietà del Prodotto al momento della Consegna.

In tutti i casi in cui l'integrale pagamento del Prezzo non avviene contestualmente alla Consegna, l'Acquirente acquista la proprietà del Prodotto soltanto con il pagamento dell'ultima parte del Prezzo, assumendone, comunque, i rischi dal momento della Consegna.

- 6.2. L'Acquirente fa quanto necessario o anche solo opportuno per rendere efficace nei confronti dei terzi la Riserva di Proprietà, impegnandosi, altresì, a collaborare con TRIA e adottando le misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà di TRIA.

TRIA è autorizzata a compiere, a spese dell'Acquirente, ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ai terzi la Riserva di Proprietà.

L'Acquirente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia il Prodotto senza averne prima pagato integralmente il Prezzo a TRIA, alla quale devono essere immediatamente comunicate, per mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito il Prodotto.

- 6.3. Qualsiasi violazione delle obbligazioni di cui all'art. 6.2 da parte dell'Acquirente dà diritto a TRIA di risolvere il Contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate dall'Acquirente e salvi gli ulteriori danni.

7. COLLAUDO PRELIMINARE – INSTALLAZIONE – COLLAUDO DEFINITIVO.

- 7.1. Se previsto dalle procedure interne standard di collaudo di Tria, TRIA effettua il Collaudo Preliminare.

A seguito dell'esito positivo del Collaudo Preliminare, TRIA produce la scheda di Collaudo ed effettua la Consegna.

- 7.2. Se previsto dal Contratto, TRIA effettua il Collaudo Definitivo.

Il Collaudo Definitivo è eseguito presso lo stabilimento dell'Acquirente dopo l'Installazione.

Qualora l'Acquirente non consenta l'effettuazione del Collaudo Definitivo, o comunque, se il Collaudo Definitivo non sia effettuato entro trenta giorni dall'Installazione per fatto imputabile all'Acquirente, ovvero per qualsiasi motivo non imputabile a grave inadempimento di TRIA, il Collaudo Definitivo deve ritenersi effettuato con esito positivo.

L'Acquirente predispone in tempo utile tutto quanto è necessario o anche solo opportuno per la regolare esecuzione del Collaudo Definitivo alla data concordata.

Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione del Collaudo Definitivo, ivi compresa la fornitura dei pezzi di prova, sono a carico dell'Acquirente.

7.3 Di tutte le operazioni di Collaudo Definitivo deve essere redatto il Verbale di Collaudo.

La sottoscrizione del Verbale di Collaudo comporta la decadenza per l'Acquirente da ogni diritto e/o eccezione relativa a vizi e difetti, anche di conformità e e/o d'Installazione, del Prodotto che sarebbero potuti essere riscontrati nel corso del Collaudo Definitivo a meno che detti vizi e/o difetti non siano stati specificatamente contestati per iscritto nel Verbale di Collaudo.

7.4. Il Collaudo Definitivo con esito positivo determina l'Accettazione del Prodotto.

Il Collaudo Definitivo si considera effettuato con esito positivo:

- a. se l'Acquirente presenza al Collaudo Preliminare e/o al Collaudo Definitivo, secondo il caso, in mancanza di specifica contestazione per iscritto nel Verbale di Collaudo degli eventuali difetti di conformità del Prodotto e, in caso di Collaudo Definitivo, dell'Installazione; ovvero
- b. se l'Acquirente dichiara di non volere assistere al Collaudo Definitivo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dal Verbale di Collaudo redatto da TRIA eventuali difetti di conformità del Prodotto e dell'Installazione.

7.5. Qualora il Collaudo Definitivo abbia esito negativo, TRIA rimedia ai difetti risultanti dal Verbale di Collaudo.

Nel caso in cui le modifiche introdotte per rendere conforme il Prodotto, ovvero per modificare l'Installazione siano rilevanti, il Collaudo Definitivo può essere ripetuto, se TRIA vi consente, con le stesse modalità e conseguenze del primo.

L'eventuale secondo Collaudo Definitivo ha per oggetto la sola verifica dello specifico difetto del Prodotto, o dell'Installazione, risultante dal Verbale di Collaudo del primo Collaudo Definitivo; l'Acquirente non ha in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del primo Collaudo Definitivo.

Agli eventuali Collaudi o verifiche successivi al secondo Collaudo Definitivo si applicano le stesse norme sopra previste, ma l'oggetto della verifica è limitato a quello risultante dal verbale del Collaudo Definitivo precedente.

7.6. Il Termine di Consegna si intende prorogato di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo Collaudo Definitivo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo Collaudo Definitivo.

7.7. Qualora l'esito del secondo Collaudo Definitivo fosse negativo, l'Acquirente può far eseguire a spese di TRIA le riparazioni e/o modifiche indicate nel Verbale di Collaudo non eseguite da TRIA nel termine di sessanta giorni dalla data del secondo Collaudo Definitivo. Fermo che in caso di mancata esecuzione da parte di TRIA delle riparazioni e/o modifiche indicate nel Verbale di Collaudo nel termine indicato, l'Acquirente non può chiedere la risoluzione del Contratto.

8. PERSONALE DI TRIA.

8.1. Nel caso in cui il Contratto preveda l'esecuzione di prestazioni da eseguirsi presso l'Acquirente, TRIA mette a disposizione il Personale di TRIA in numero e qualifica professionale adeguati.

8.2. L'Acquirente agevola il lavoro del Personale di TRIA, e fa in modo che l'attività del medesimo non subisca ritardi e si svolga senza interruzione per almeno dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e cinque ore il sabato.

In particolare, ma non solo, l'Acquirente:

- a. garantisce che l'Installazione avvenga in un locale adeguatamente protetto e con appropriate strutture civili e garantisce in particolare gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.), come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno, con il relativo personale, che siano conformi alle norme antinfortunistiche;
- c. predispone locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del Personale di TRIA nelle immediate vicinanze del posto di lavoro;
- d. predispone in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione;
- e. garantisce la presenza di eventuale personale ausiliario per assistere il Personale di TRIA;
- f. garantisce in ogni momento l'incolumità del Personale di TRIA.

8.3. Sono a carico dell'Acquirente eventuali danni causati all'Acquirente o a terzi dal Personale di TRIA. A tal fine, l'Acquirente stipula e mantiene in vigore a favore di TRIA e/o del Personale di TRIA, un'adeguata polizza di assicurazione sugli

infortuni del Personale di TRIA e per i danni che questo può causare all'Acquirente o a terzi.

9. GARANZIE

9.1. TRIA garantisce che il Prodotto è conforme a quanto stabilito nel Contratto ed esente da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso al quale sono abitualmente destinati prodotti dello stesso tipo.

TRIA non garantisce l'idoneità del Prodotto ad un uso specifico.

9.2. TRIA non risponde di vizi e/o difetti derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a. l'utilizzo di parti o componenti del Prodotto che per loro natura sono soggette ad usura;
- b. la non osservanza di norme di utilizzo e/o manutenzione previste dai Manuali di Istruzione;
- c. l'uso non corretto o improprio del Prodotto;
- d. modifiche e/o riparazioni del Prodotto eseguite senza espressa autorizzazione di TRIA;
- e. l'utilizzo di software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali forniti, indicati o richiesti dall'Acquirente.

9.3. In nessun caso TRIA risponde di vizi e/o difetti del Prodotto derivanti:

- a. dall'utilizzo di disegni, informazioni, istruzioni e quant'altro forniti, indicati o richiesti dall'Acquirente e/o
- b. dai difetti di conformità e/o dai vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nel Prodotto, fornito, indicato o richiesto dall'Acquirente.

9.4. Il periodo di garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di spedizione del Prodotto, o dalla data del Collaudo Definitivo con esito positivo, se previsto dal contratto.

Anche qualora sia pattuito un diverso termine di decorrenza della garanzia, in ogni caso il termine di durata della garanzia non eccede i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di spedizione del Prodotto.

9.5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Acquirente, a pena di decadenza, deve denunciare i vizi e/o difetti, anche di conformità, del Prodotto a TRIA, entro otto giorni dalla scoperta, o da quando avrebbe dovuto scoprirli mediante un accurato

esame e verifica del Prodotto, indicandone in dettaglio per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la natura e la tipologia dei medesimi. L'Acquirente decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole verifica da parte di TRIA o se, avendo TRIA richiesto la restituzione della Parte Difettosa a proprie spese, l'Acquirente non restituisca la Parte Difettosa entro un breve termine dalla richiesta.

- 9.6. In caso di operatività della garanzia, dopo aver accertato l'esistenza del vizio e/o difetto denunciato dall'Acquirente ai sensi dell'art. 9.5., TRIA adempie alla propria obbligazione di garanzia con la sostituzione e/o la riparazione della Parte Difettosa e, allo scopo, a sua insindacabile scelta, può:
- a. eseguire o fare eseguire a terzi, a proprie spese, la riparazione e/o sostituzione della Parte Difettosa;
 - b. far eseguire all'Acquirente la riparazione e/o sostituzione della Parte Difettosa, fornendo gratuitamente all'Acquirente la parte del Prodotto che sostituisce la Parte Difettosa o rimborsando all'Acquirente il prezzo della Parte Difettosa.

L'eventuale fornitura della parte di Prodotto in sostituzione della Parte Difettosa viene eseguita franco fabbrica TRIA.

- 9.7. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di TRIA, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all'Acquirente non può comunque eccedere il valore della Parte Difettosa.

La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva di tutte le garanzie o responsabilità previste dalla legge ed esclude ogni altra responsabilità di TRIA comunque originata dalla Fornitura.

Pertanto, l'Acquirente non può avanzare altre pretese di risarcimento del danno, di riduzione del Prezzo o di risoluzione del Contratto.

- 9.8. Decorso il periodo di garanzia di cui all'art. 9.4., nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti di TRIA ai sensi e per gli effetti del presente art. 9.

10. PREZZO

- 10.1. Il Prezzo si intende franco fabbrica, imballo escluso, ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari.

- 10.2. L'Acquirente deve pagare il Prezzo nella valuta prevista dal Contratto.

- 10.3. Il pagamento del Prezzo deve essere eseguito dall'Acquirente nei termini previsti dal Contratto. L'inosservanza da parte dell'Acquirente dei termini e delle condizioni di pagamento esonera TRIA da ogni obbligo di Consegna, e TRIA ha la facoltà di ritenere l'Acquirente inadempiente anche in relazione ad altri contratti eventualmente stipulati con TRIA nonché di:
- a. pretendere il pagamento del Prezzo in un'unica soluzione ovvero
 - b. risolvere il Contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme già versate dall'Acquirente in relazione alla Fornitura.
- 10.4. L'Acquirente non può fare valere eventuali inadempimenti di TRIA se non ha rispettato i termini e le condizioni di pagamento del Prezzo previsti nel Contratto; eventuali inadempimenti di TRIA non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento del Prezzo. L'Acquirente può far valere eventuali pretese inadempimenti di TRIA previo deposito presso un istituto di credito per tutto il periodo di durata della controversia di una somma pari a:
- a. le quote di Prezzo già scadute e
 - b. gli interessi moratori sulle medesime calcolati secondo il tasso previsto dall'art. 10.5 ed a condizione che l'istituto di credito si sia obbligato irrevocabilmente anche nei confronti di TRIA a pagare direttamente a quest'ultima le somme depositate, nella misura in cui risulteranno dovute a TRIA in forza di un provvedimento giudiziale o arbitrale.
- 10.5 In caso di ritardo nel pagamento del Prezzo da parte dell'Acquirente, TRIA:
- a. non è tenuta all'adempimento dell'obbligo di garanzia di cui all'art. 9 fino alla data in cui l'Acquirente avrà provveduto al pagamento del Prezzo: fermo che la sospensione dell'obbligo di garanzia non costituisce sospensione del periodo di garanzia;
 - b. addebita gli interessi a decorrere dalla costituzione in mora, nella misura prevista dalla legge.

11. MODIFICHE DEL CONTRATTO.

- 11.1. Qualsiasi modifica al Contratto deve risultare da atto scritto ed essere sottoscritta dalle Parti ed è efficace solamente laddove ne preveda le conseguenze sul Prezzo, sui Termini di Consegna e sulle altre obbligazioni del presente Contratto.
- 11.2. In deroga a quanto previsto all'art. 11.1., TRIA può apportare al Prodotto le modifiche o aggiunte che, nel corso dell'esecuzione del Contratto, si rivelassero

urgenti e/o indispensabili alla sicurezza del Prodotto, o che consentano il miglioramento dell'efficienza del Prodotto, informandone l'Acquirente e mettendolo in condizione di effettuare tutte le verifiche necessarie.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Salvi ed impregiudicati gli altri rimedi e le altre sanzioni previste dal Contratto e dalla legge, TRIA può risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta inviata all'Acquirente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Contratto sarà risolto al ricevimento di detta comunicazione da parte dell'Acquirente, nei seguenti casi:

- a. cessazione dell'attività da parte dell'Acquirente;
- b. mancato rispetto da parte dell'Acquirente dei termini di pagamento del Prezzo;
- c. ammissione dell'Acquirente a qualsivoglia procedura concorsuale giudiziale (quali ad esempio amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- d. richiesta da parte dell'Acquirente di una qualsivoglia moratoria od un qualsivoglia concordato stragiudiziale con i propri creditori;
- e. stato di insolvenza dell'Acquirente, ovvero venir meno delle garanzie date dall'Acquirente a TRIA, ovvero mancata prestazione a TRIA delle garanzie promesse dall'Acquirente.

13. FORZA MAGGIORE

13.1. In caso di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del Contratto, per forza maggiore, ciascuna delle Parti può risolvere il Contratto medesimo dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

13.2. Qualora cause di forza maggiore determinino un ritardo nell'esecuzione del Contratto superiore a novanta (90) giorni rispetto ai termini previsti nel Contratto medesimo, ciascuna delle Parti ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra Parte.

14. PEZZI DI RICAMBIO.

Qualora sia espressamente previsto dal Contratto, TRIA fornisce all'Acquirente, a spese dell'Acquirente, i Pezzi di Ricambio di cui egli abbia ragionevolmente bisogno per l'uso del Prodotto per tutto il tempo convenuto tra le Parti e purché tali Pezzi di Ricambio siano di facile reperibilità per TRIA.

I Pezzi di Ricambio sono forniti al prezzo di listino di TRIA di volta in volta in vigore al momento dell'ordine dell'Acquirente, in mancanza di un diverso prezzo concordato tra le Parti.

15. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI.

Tutte le comunicazioni fra le Parti sono eseguite per iscritto ed indirizzate al rappresentante agli indirizzi indicati nel Contratto o negli altri indirizzi che le Parti comunicheranno nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Ogni comunicazione si intende data il giorno in cui sia stata ricevuta dal destinatario.

16. INFORMAZIONI DATE DA TRIA ALL'ACQUIRENTE, LORO PROPRIETA', OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

16.1. Le informazioni che TRIA metta a disposizione dell'Acquirente per l'esecuzione della Fornitura, in qualsiasi fase della medesima, ovvero che l'Acquirente possa ricavare in dipendenza dell'esecuzione della Fornitura, in qualsiasi fase di essa, sono di proprietà esclusiva di TRIA e possono essere utilizzate dall'Acquirente esclusivamente in relazione alla Fornitura.

16.2. Anche dopo l'estinzione del Contratto, l'Acquirente:

- a. deve conservare riservatamente le informazioni che ha ricevuto da TRIA;
- b. deve contraddistinguere le informazioni come di proprietà di TRIA;
- c. non deve riprodurre o far riprodurre e non deve rivelare a terzi le informazioni, salvo che a ciò sia obbligato da un provvedimento giudiziale (in questo caso, l'Acquirente deve fornire a TRIA immediata e circostanziata notizia per iscritto);
- d. non deve domandare brevetti o altre privative industriali sulla scorta delle informazioni, fermo che, in difetto, detti diritti di privativa industriale sono di proprietà di TRIA;
- e. deve assoggettare agli obblighi di cui alla presente norma tutti quei collaboratori al quale abbia trasmesso le informazioni in ragione dell'esecuzione della Fornitura.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il Contratto non può essere ceduto neanche parzialmente da una delle Parti senza il consenso scritto dell'altra Parte.

18. LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

18.1. La lingua del Contratto é la lingua italiana.

18.2. Il Contratto é disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana.

Fermo che è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, firmata a Vienna l'11 aprile 1980 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

18.3. Ogni controversia derivante dal Contratto è di competenza esclusiva del foro di Milano.

L'Acquirente

L'Acquirente dichiara di avere attentamente letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2.4. Inefficacia delle intese precedenti il Contratto.
3. Termine di Consegna.
- 4.3. Accettazione del Lay-Out.
- 5.4. Obbligo di prendere in Consegna i Prodotti.
- 6.1. Trasferimento della proprietà e Passaggio del rischio.
- 6.2. Riserva di Proprietà.
- 6.4. Risoluzione del contratto in caso di inadempimento da parte dell'Acquirente agli obblighi relativi alla Riserva di Proprietà.
- 7.3. Sottoscrizione del verbale di Collaudo: decadenze.
- 7.4. Esito positivo del Collaudo.
- 7.5. Esito negativo del Collaudo.
8. Personale di Pama.
9. Garanzie – Limiti all'efficacia delle Garanzie – Durata – Decadenze – Limiti alla risarcibilità del danno.
- 10.3. Mancato pagamento del Prezzo: conseguenze.
- 10.4. Divieto di sospendere o ritardare il pagamento del Prezzo.
- 10.5. Conseguenze del ritardo nel pagamento del Prezzo.
11. Modifiche al Contratto.
12. Clausola risolutiva espressa.
16. Informazioni date dall'Acquirente al Venditore e loro proprietà, obbligo di riservatezza del Venditore.
17. Cessione del Contratto.
18. Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente.

L'Acquirente _____